



## Ufficio Giudice Sportivo

**Decisione n. GSP17117**

**Data: 22/12/2017**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 17/12/2017 relativo all'incontro (10449) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Lungo Rienza (BZ) il 17/12/2017 tra HC Pustertal Junior U19 (620) e HC Torino Bulls U19 (669).

B) Precedenti:

Precedenti per Soranzio Davide (44338):

GSP17062 del 08/11/2017: di 1 (uno) giornate per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità

C) Sanzione inflitta:

**Squalifica** per 1 giornate inflitte al giocatore **Tortia Luca** (società A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 669) ai sensi degli artt. 12.1.3 del Codice delle Penalità e 52, n.2 del Regol. di Giustizia.

**Squalifica** per 2 giornate inflitte al giocatore **Soranzio Davide** (società A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 669) per violazione dell' Art. 9.3.3 del Codice delle Penalità ed ai sensi dell' Art. 56, n.2, lett. a), b) d) del Regol. di Giustizia .

D) Motivazione:

**Tortia Luca** al min. 22,21 caricava da tergo contro la balaustra un giocatore avversario. Veniva così punito ai sensi della regola n. 123 i del Regol. Uff. di Gioco con una penalità minore più automaticamente penalità di cattiva condotta (10 minuti).

L' arbitro fa presente che il giocatore colpito riprendeva regolarmente il gioco nei minuti successivi.

Ciò premesso, considerata l' assenza di conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito il fallo, nonché la valutazione del fatto operata dall' arbitro sul campo di gara, che ha optato per la comminazione della penalità più lieve tra quelle contemplate dalla regola n. 123 applicata, si ritiene di contenere la sanzione disciplinare al di sotto del minimo edittale di due giornate previsto dall' art. 12.1.3 del Codice delle Penalità, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti concedibili ai sensi dell' art.52, n.2 Regolamento di Giustizia.

**Soranzio Davide** al minuto 47,14 veniva punito con una penalità maggiore più p.p.c.c. in base alla regola n. 141 paragrafo VII del Regol. Uff. di gioco per aver continuato un alterco con più giocatori avversari, nonostante i ripetuti richiami da parte degli Ufficiali di gara, intesi a farlo desistere da tale proposito.

Si fa inoltre luogo ad **aumento di pena** per effetto della **recidiva specifica e reiterata** contestabile, ai sensi della precedente decisione di questo Giudice Sportivo adottata nei confronti del giocatore Soranzio Davide per fatti di rilevanza disciplinare del tutto analoghi.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Club Torino Bulls 2011 (669).



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

Stagione sportiva **2017-2018**

Il Giudice Sportivo  
Avv. Franco Biasi